

**LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO - anno 2024**

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: Determinazione responsabile Area Amministrativa n. 1307 del 24/09/2024 **“CCNL Comparto Funzioni Locali. Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2024 con risorse variabili. Impegno di spesa”**

Parte stabile: € 182.490,66

Parte variabile: € 54.664,58

Totale Fondo: € 237.155,24

Attestazione dei revisori dei conti intervenuta in data

1.1 Risorse stabili

	Ammontare	
Art. 79 comma 1 lett. a) Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;	€ 151.249,36	

Illustrazione

Ai sensi dell'**art. 67 co. 1** prima alinea, si prevede che: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, **relative all'anno 2017**, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1645 del 13.12.2017 avente ad oggetto “CCNL Regioni ed autonomie locali. Costituzione del Fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017. Impegno di spesa” è stato quantificato l'importo delle risorse stabili anno 2017 pari a **€ 152.045,29** derivante dall'applicazione della riduzione ex art. 23 co. 2 del D.Lgs. 75/2017 di € 281.153,55 al totale delle risorse fisse di € 433.198,84;
- nella Relazione Illustrativa e tecnico finanziaria firmata in data 19 dicembre 2017 tale importo è chiaramente indicato nelle varie sezioni ed in particolare a pag. 9, nella quale si riporta “a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: L'importo delle risorse stabili ammonta a € 152.045,29”;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato la relativa certificazione con verbale n. 32 del 21 dicembre 2017;

Preso atto delle disposizioni normative che sono state dettate dal D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017 ed in particolare dell'art. 23 “Salario accessorio e sperimentazione” che espressamente prevede:

1. ..omississ...
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la

valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Dato atto che:

- l'importo delle risorse anno 2015 ammonta a € **314.793,57**, come da certificazione del Collegio dei Revisori alla Relazione Tecnico Illustrativa 2015;
- la decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016, pari € **162.748,28** e corrispondente alla percentuale del **51,70%**, è calcolata secondo le disposizioni della Circolare n. 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato (rif. Scheda I3) sulla media di unità di personale dipendente in servizio nell'anno 2015 e la media di personale dipendente in servizio nell'anno 2016;
- il tetto di spesa di cui all'art. 23 co. 2 D.lgs. 75/2017 ammonta a € **152.045,29**

Richiamato il DL n. 34/2019 “cd. Decreto Crescita” che, all’art. 33 comma 1-bis prevede, tra l’altro, che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018” e rinvia ad un Decreto attuativo, emanato l’11 gennaio 2022 il quale, all’art. 1 comma 2, prevede la decorrenza per l’applicazione della disposizioni in esso contenute, comprese quelle riguardanti il trattamento accessorio, dal 1° gennaio 2022;

Richiamate le note della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 179877/2020 e prot. 12454/2021, con le quali sono stati chiariti i criteri per il calcolo della quota/media anno 2018;

Considerato che:

- la quantificazione del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo della contrattazione integrativa – Personale dipendente, con riferimento al personale in servizio al 31.12.2018 è pari a € 2.874,75;
- sulla base delle assunzioni ad oggi effettuate, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, il valore dell’incremento di cui al comma 1 bis dell’art. 33 del DL 34/2019 è stato stimato, con la DD 1307/2024 richiamata, in € 21.000,00;
- per effetto di tale quantificazione previsionale, il limite al trattamento accessorio è aumentato per l’annualità 2024 all’importo di € **173.045,29**;

Dato atto che l’art. 67 co. 1 CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, come richiamato dall’art. 79 co. 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022, stabilisce che, a seguito dell'istituzione delle Posizioni Organizzative – ora “Elevate Qualificazioni” - il Fondo di cui all’art. 67, comma 1 – pari € 152.045,29 – è da considerare al netto delle risorse destinate a retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 24.750,00.

Pertanto il Fondo Risorse Decentrate personale dipendente, detratte le risorse destinate al Fondo posizioni organizzative, ammonta a € 127.295,29.

Richiamati:

- il rapporto di certificazione sull'Ipotesi di contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali

di cui alla Delibera della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - n. 6/2018 in cui, tra l'altro, si ribadisce che il sistema di "vasi comunicanti" tra "Fondo risorse decentrate" e "risorse per posizioni organizzative" trova il proprio limite nel principio di invarianza della spesa espressamente richiamato dall'art. 67, comma 7, secondo cui "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017".;

- consolidate pronunce della Corte dei Conti (deliberazione della Corte Conti Lombardia Sezione Regionale Controllo n. 200 del giugno 2018 che richiama le deliberazioni di SRC Friuli n. 49/2017/PAR, SRC Piemonte n. 144/2017/PAR, SRC Lombardia n. 145/2016/PAR e n. 54/2018/PAR), che ribadiscono il principio secondo cui gli enti possono rimodulare, all'interno del tetto massimo posto all'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale, accrescendo le une e diminuendo le altre o viceversa;

- l'art. 17, comma 6 del CCNL 16.11.2022, secondo il quale, in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate, con le modalità previste dall'art. 5 co. 3 lett. g);

Per l'anno 2024 si rileva che:

- le risorse destinate a preventivo per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative vigenti, quantificate in via preventiva in € 24.750,00, come risulta dall'Accordo sottoscritto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa in data 28.12.2017;

- per l'importo di € 9.972,55, a copertura della posizione organizzativa effettiva, la spesa è impegnata e mensilmente erogata con gli stipendi dell'annualità 2024 per indennità di posizione pari a € 8.317,15, mentre per € 1.655,41 (di cui € 187,67 relativi all'incremento previsto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16 novembre 2022) è erogata a titolo di indennità di risultato a seguito di valutazione a consuntivo;

- tenuto conto dell'esito del confronto tra la delegazione di parte datoriale e le OO.SS./RSU ai sensi dell'art. 5 co. 3 lett.g), tenutosi in data 18.09.2024 è stato sottoscritto il relativo verbale di sintesi, concordando che le economie derivanti dalla mancata erogazione della retribuzioni di posizione e di risultato alle posizioni organizzative vacanti nell'anno 2024, pari a € 15.252,14 (di cui € 287,04 relativi all'incremento previsto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16 novembre 2022, come sotto meglio specificato) alimentino, solo con riferimento a tale annualità, il Fondo Risorse Decentrate - personale dipendente, con destinazione alla copertura dei premi correlati alla performance;

- a seguito dell'applicazione dell'incremento previsto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16 novembre 2022 (0,22% monte salari 2018) con riferimento alla misura destinata agli incarichi di Elevata Qualificazione, pari a complessivi € 474,71, tali risorse, per l'anno 2024, incrementano le retribuzioni di risultato in misura proporzionale alla percentuale di incidenza sul Fondo EQ delle rispettive indennità di posizione riconosciute, pertanto:

- € 187,67 incrementano il risultato della posizione coperta;
- € 287,04 complessivi, relativi alle due posizioni vacanti, confluiscono nel Fondo Risorse Decentrate area dipendenti;

Dato atto che l'art. 67 co. 2 del CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, come richiamato dall'art. 79 co. 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022, stabilisce che le risorse stabili potessero essere incrementate dei seguenti importi:

- lett. a) "importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019" = € 5.870,23 importo non soggetto a limite

- lett. b) "importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data" = € 2.831,70 importo non soggetto a limite

- lett.c) “importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno” = quantificata come posta figurativa in quanto soggetta al limite = pari a € 0 per l’anno 2024, oltre agli accantonamenti figurativi anni precedenti per l’importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio, per un totale di € 4.551,17;

- lett. d) e) f) g) = non ricorrono le casistiche

Dato atto che il CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, all’art. **79 co. 1** stabilisce inoltre che le risorse stabili possano essere ulteriormente incrementate dei seguenti importi:

- lett. b): di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018. L’importo, determinato tenendo conto del parere ARAN CFL 173 del 30.11.2022, è pari ad **€ 4.647,50**;
- lett. c): di risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. L’importo è calcolato sulla base dei criteri dettati dalle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato prot. 169507 del 20.06.2019 e prot. 179877 del 01.09.2020 e ammonta a **€ 21.000,00**;
- lett. d): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tale differenziale, calcolato secondo il parere ARAN CFL 174 del 30.11.2022, è calcolato, a regime, in **€ 2.219,10**;

Richiamato inoltre l’art. 79 comma 1-bis CCNL 16.11.2022 che, tenuto conto della decorrenza del nuovo sistema di classificazione professionale dalla data del 1 aprile 2023, prevede l’incremento della quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, quantificato per il personale effettivamente in servizio a tale data, è pari a **€ 3.374,70**, (incremento stabile come da parere ARAN CFL 175 e risposta ARAN prot. E n. 15611 del 25.11.2022);

Per quanto sopra riportato, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2024 ai sensi dell’art. 79 commi 1 e 1bis del CCNL 16.11.2022 risultano pertanto essere pari ad € 182.490,66, di cui € 18.943,23 non soggette al limite, come sotto riepilogato:

Art. 79 comma 1 lett. a) Importo risorse decentrate stabili anno 2017 al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	€ 151.249,36	
Art. 79 co. 1 lett. b) incremento stabile di “un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;... l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021” (importo, determinato tenendo conto del parere ARAN n. CFL 173 del 30.11.2022).	€ 4.647,50	
Art. 79 co. 1 lett. c) - incremento stabile di risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€ 21.000,00	
Art. 79 co. 1 lett. d) - incremento stabile di un		

importo derivante dalle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni economiche iniziali.	€ 2.219,10	
Art. 79 co. 1 bis - tenuto conto della decorrenza del nuovo sistema di classificazione professionale dalla data del 1 aprile 2023, incremento della quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.	€ 3.374,70	
Totale risorse stabili (di cui € 18.943,23 extra limite)	€ 182.490,66	

1.2 Risorse variabili

	Ammontare	Illustrazione
Art. 79 comma 2 lett.a) che richiama art. 67 comma 3 lett.a) CCNL 21/05/2018, introiti da servizi in conto terzi con vincolo di destinazione = somme derivanti dalla Convenzione con Alia Servizi Ambientali spa per l'attività straordinaria di controllo del territorio per la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, Repertorio n°1/24 del 16.01.2024, somme non soggette al limite;	€ 2.431,77	Trattasi di risorse derivanti all'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 - introiti da servizi in conto terzi - a seguito di convenzione stipulata nell'anno 2024 e coperti con risorse trasferite dagli enti convenzionati.
Art. 79 comma 2 lett.a) che richiama art. 67 comma 3 lett.c) CCNL 21/05/2018 somme derivanti da disposizione di legge, non soggette al limite;	€ 30.981,45	Trattasi di: - € 1.828,40 = somme derivanti dalla Convenzione sottoscritta con l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio in data 13.12.2022, per lo svolgimento del servizio di Direzione delle operazioni antincendi boschivi, coperte da risorse trasferite con Legge Regionale Toscana; - = € 7.800,00 = somme derivanti dalla Legge Regionale Toscana n. 45/2020 per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, già assegnate con Decreto RT n. 12826 del 28.05.2024 - risorse trasferite/eterofinanziate; - € 15.358,55 = incentivi per funzioni tecniche (stanziamento capitolo di spesa in fase previsionale); - € 5.994,50 = incremento previsto dall'art. 8 comma 3 D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, come previsto dall'Atto del Presidente n. 39 del 06.05.2024.
Art. 79 co. 2 lett. d) = somme residue, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999, somme non soggette al limite;	€ 18.809,79	
Art. 79 co. 3 = risorse pari al 0,22% del monte salari anno 2018 - incremento anno 2024 - , in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), nella misura proporzionale destinata al presente Fondo,	€ 2.441,57	

somme non soggette al limite per espressa previsione dello stesso comma;		
Altri incrementi	0	
Totale risorse variabili (Extra limite)	€ 54.664,58	

1.3 Decurtazioni del fondo

	Ammontare	Illustrazione
Decurtazione del fondo 2024 per restare entro il tetto del fondo 2016	0	Il tetto di spesa di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 ammonta ad € 152.045,29. Per effetto dell'applicazione dell'art. 33 comma 1-bis del DL n. 34/2019 "cd. Decreto Crescita" il limite al trattamento accessorio è aumentato per l'annualità 2024 all'importo di € 173.045,29. Le risorse extra limite sono pari ad € 74.082,52 (€ 18.943,23 risorse stabili, € 54.664,58 risorse variabili ed € 474,71 di incremento dello 0,22% del Fondo per le Elevate qualificazioni). Le risorse da considerarsi rilevanti ai fini della verifica del limite sono pertanto pari ad € 173.045,29: - € 127.295,29 risorse stabili personale dipendente; - € 24.750,00 Fondo EQ; - € 21.000,00 incremento ex "Decreto Crescita". Di tale somma, € 9.972,89 sono le somme destinate alla retribuzione dell'incarico di EQ coperto e pertanto non comprese nel Fondo dipendenti. Verifica: € 173.045,29 (soggette al limite) - € 9.972,57 (destinate a incarico EQ) <u>+ € 74.082,52 (extra limite)</u> € 237.155,24 Non sono necessarie decurtazioni del Fondo.
Altre decurtazioni	0	

1.4 Totale fondo

Parte stabile	€ 182.490,66
Parte variabile	€ 54.664,58
Totale fondo	€ 237.155,24
Risorse non sono comprese nel tetto al fondo per la contrattazione decentrata	€ 74.082,52

1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse	0	

MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Ammontare	Illustrazione
Progressioni economiche già attribuite	€ 45.690,32	Risorse per progressioni economiche consolidate, impegnate e mensilmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2024 (art. 80 co.1)
Indennità di comparto (quote a carico del fondo)	€ 33.212,16	Indennità di comparto, risorse impegnate e mensilmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2024 (art. 80 co. 1)
Compensi per servizi in conto terzi (<i>Convenzione con enti esterni e coperti da risorse trasferite</i>)	€ 2.431,77	Performance individuale a destinazione vincolata e a destinatari individuati (art. 80 co. 2 lett. b)
Compensi previsti da disposizioni di legge	€ 24.986,95	Compensi previsti da disposizioni di legge (art. 80 co2 lett. g) : <i>AIB, Protezione Civile RT, Incentivi tecnici</i>
Totale	€ 106.321,20	

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo Risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, sottratte le risorse che sono destinate a poste non disponibili – come sopra indicate - ammontano a € **130.834,04** e sono utilizzate nel, rispetto delle disposizioni dell'art. 80 co. 2 del CCNL 16.11.2022, secondo quanto risultante dalla contrattazione decentrata integrativa.

2.3 Destinazioni ancora da regolare (eventuale)

Eventuale ammontare delle risorse non regolate, a seguito della chiusura del CCDI relativo alle risorse rese annualmente disponibili – anno 2023 = 0

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

	Ammontare	Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 106.321,20	
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 130.834,04	
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	
Totale	€ 237.155,24	

2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse	0	

2.6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ammontare delle risorse stabili € 182.490,66, costituite da:

- € 151.249,36 come da costituzione Fondo ex art. 79 c.1 lett a) del CCNL 16.11.2022;
- € 4.647,50 art. 79 c.1 lett. b) importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;
- € 21.000,00 art. 79 c.1 lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- € 2.219,10 art. 79 c.1 lett. d) differenziale delle posizioni economiche pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali
- € 3.374,70 art. 79 c.1 bis – quota anno delle risorse corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 delle unità di personale in servizio alla data del 1 aprile 2023.

Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL di riferimento e la parte di premio alla performance è erogata secondo la disciplina dalle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 come modifica dal D.Lgs. 75/2017 e con la supervisione del nucleo di Valutazione.

Rispetto del principio di selettività delle progressioni

Nell'anno 2024 sarà oggetto di contrattazione integrativa la procedura per l'assegnazione di differenziali stipendiali ai dipendenti, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 16.11.2022.

Qualora venga messa in atto la suddetta procedura, l'assegnazione dei differenziali stipendiali avverrà nel rispetto dei seguenti limiti:

- 50% degli aventi diritto (Circolare RGS 15/2019);
- 35% del personale in servizio (Sentenza n. 288/2020 della Corte dei conti della Toscana).

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

3.1.1 Totale fondo

Parte stabile	€ 182.490,66
<i>di cui extra limite</i>	€ 18.943,23
Parte variabile	€ 54.664,58
<i>di cui extra tetto</i>	€ 54.664,58
Totale fondo	€ 237.155,24

3.1.2 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

	<i>Ammontare</i>	<i>Illustrazione</i>
Altre risorse	0	

3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

- risorse per € 106.321,20 così suddivise:

a) art. 80 co. 1 per € 45.690,32 (progressioni economiche consolidate), e € 33.212,16 (Indennità di comparto), per un totale di € **78.902,48**;

b) art. 80 co. 2 lett. b) per € 2.431,77 (introiti da servizi in conto terzi) e lett. g) per € 24.986,95 (compensi previsti da disposizioni di legge con destinazione vincolata) per un totale di € **27.418,72** ;

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

- **risorse per € 130.834,04** secondo le destinazioni indicate dall'art. 80 co. 2 lett. a) b) d) e j) del CCNL 16.11.2022.

3.2.2 Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse	0	

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Non tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa, precisamente il cap. 312, perché le quote relative a progressioni economiche consolidate e indennità di comparto sono già previste nei vari centri di costo quale voce retributiva; la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Sono rispettati i parametri di decurtazione ed i tetti di spesa (art. 79 co. 6 CCNL 16.11.2022) di cui alla normativa vigente.

4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse del fondo per l'incentivazione del personale provinciale per l'anno 2024 risultano già impegnate nel Bilancio di Previsione 2024 per € 108.933,14, nel seguente modo:

Sui capitoli degli stipendi (oltre oneri e irap):

- **per € 33.212,16** = risorse per indennità di comparto, già erogate con gli stipendi dell'annualità 2024

- **per € 45.690,32** = risorse per progressioni economiche consolidate, già erogate con gli stipendi dell'annualità 2024;

Sul capitolo 1710/3 (oltre oneri e irap):

- **per € 26.500,00** per turno e indennità di servizio esterno per i componenti del Corpo di Polizia Provinciale, impegnate e parzialmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2024;

Sul Cap. 5111/3 (oltre oneri e irap):

- **per € 1.828,40** = risorse per reperibilità AIB, impegnate con determinazione n. 1118 del 05.08.2024;

Sui rispettivi capitoli del Bilancio 2024-2026, stimati in fase previsionale e suscettibili di integrazione a consuntivo, e ad oggi in parte già impegnati e liquidati:

- Sul Cap. 312/4 (oltre oneri e irap) **€ 15.358,55** = compensi per incentivi per funzioni tecniche;

- Sul Cap. 5110/3 (oltre oneri e irap): € 7.800,00 = salario accessorio protezione civile, impegnati con determinazione n. 904 del 26.06.2024 a fronte delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, con vincolo di destinazione, e accertate in entrata sul cap. E 188/7.

Con determinazione dirigenziale n. 1307 del 24/09/2024 si è proceduto ad impegnare sul Bilancio di Previsione annualità 2024 - 2026 Annualità 2025 l'importo di € 106.765,81, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente, come segue:

- € 11.650,00 = per la corresponsione dei differenziali stipendiali relativi all'annualità 2024, a seguito di apposita procedura ai sensi degli articoli da 7 a 12 del CCDI 2023-2025 sottoscritto in data 02.10.2023, sul Cap. 298/1 "Stipendi ed altri assegni fissi - differenziali stipendiali" Piano finanziario 1.01.01.01.002, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali per € 3.378,50 sul Cap. 298/8 "Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - differenziali stipendiali" Piano finanziario 1.01.02.01.001;

- € 92.684,04 risorse soggette a contrattazione circa il loro utilizzo, sul Cap. 312/200 "Fondo per la produttività dipendenti - Utilizzo FPV anno precedente" Piano Finanziario 1.01.01.01.004, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali, per € 27.023,71 sul Cap. 312/203 "Fondo produttività dipendenti - Utilizzo FPV anno precedente - Oneri" Piano Finanziario 1.01.02.01.001 e IRAP sul capitolo 454 in competenza;

- € 2.431,77 = proventi da servizi conto terzi sul Cap. 312/13 "Fondo per proventi polizia provinciale c/terzi" Piano Finanziario 1.01.01.01.004 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali per € 686,53 sul Cap. 312/14 Piano Finanziario 1.01.02.01.001 e Irap per € 206,70 sul Cap. 454/13 Piano Finanziario 1.02.01.01.001;

Con la stessa determinazione dirigenziale si è inoltre proceduto ad impegnare sul Bilancio di Previsione annualità 2024 - 2026 Annualità 2025 l'importo di € 1.655,41, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente, a titolo di indennità di risultato da erogare al personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione a seguito di valutazione a consuntivo, dando atto che l'importo di € 8.317,15 a titolo di indennità di posizione è impegnato ed erogato mensilmente con gli stipendi dell'annualità 2024.

Prato, lì 25.09.2024

Il Direttore dell'Area

D.ssa Rossella Bonciolini

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii.*